Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 10 settembre** | **Numero 216**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1523 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920 sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 6. Spese d'ufficio, ecc	75,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione, ecc.	6,000 —
Cap. n. 15. Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. . . .	110,000 —
Cap. n. 95. Indennità di missione e di trasloco, ecc.	250,000 —
Cap. n. 131. Spese per liti civili, ecc.	50,000 —
Cap. n. 144. Indennità agli agenti, ecc.	275,000 —
	766,000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua revisione e conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1525 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n 14 « Indennità di missione, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario

1919-920, è aumentato della somma di lire ventiquattromilaseicentodieci (L. 24.610).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono autorizzate le maggiori assegnazioni per ciascuno di essi indicate:

Ministero dell'interno.

Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, scrivani, ecc. L. 91.000.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 16. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. lire 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono autorizzate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Descrizione		Importo
Cap. n. 3.	Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	+	31,000 —
Cap. n. 4.	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	+	15,000 —
Cap. n. 21.	Corpo delle capitanerie di porto (personale di concetto) - Stipendi, ecc.	+	25,000 —
Cap. n. 24.	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati, ecc.	+	18,000 —
Cap. n. 39.	Ufficiali della R. marina	+	1,200,000 —
Cap. n. 40.	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	+	17,000 —
Cap. n. 41.	Indennità di corredo, assegni per distinzioni, ecc.	+	40,000 —
Cap. n. 42.	Corpo R. equipaggi - Paghe e rafferme	+	3,000,000 —
Cap. n. 43.	Corpo R. equipaggi - Vestiario	+	6,000,000 —
Cap. n. 44.	Corpo R. equipaggi - Viveri	+	10,425,000 —
Cap. n. 45.	Corpo R. equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni, ecc.	+	2,650,000 —
Cap. n. 47.	Difese costiere - Personale	+	400,000 —
Cap. n. 48.	Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico, ecc.	+	100,000 —
Cap. n. 49.	Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio nei RR. arsenali	+	30,000 —
Cap. n. 50.	Indennità per i personali militari della R. marina	+	85,000 —
Cap. n. 51.	Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	+	1,000,000 —
Cap. n. 53.	Casermaggio, corpi di guardia e illuminazione, ecc.	+	250,000 —
Cap. n. 54.	Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	+	15,000 —
Cap. n. 55.	Armamenti navali (competenze di bordo, ecc.)	+	2,500,000 —
Cap. n. 56.	Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi, ecc.	+	500,000 —
Cap. n. 57.	Istituti di marina (R. scuola navale di guerra)	+	140,000 —
Cap. n. 60.	Servizio idrografico - Personale lavorante, ecc.	+	3,000 —
Cap. n. 63.	Servizio idrografico - Materiale	+	75,000 —
Cap. n. 64.	Servizio aeronautico - Indennità al personale	+	150.000 —
Cap. n. 65.	Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	+	41,000 —
Cap. n. 68.	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	+	2,000 —
Cap. n. 69.	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	+	500,000 —

Cap. n. 71. Materiali greggi e lavorati - Armi e munizioni . . . . + 3,000,000 —
Cap. n. 73. Spese generali per il funzionamento degli stabilimenti . . . . + 1,000,000 —
Cap. n. 74. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . . . . + 1,000,000 —
Cap. n. 75. Spese per il personale lavorante . . . . + 200,000 —

Totale delle maggiori assegnazioni . . . + 34,412,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: TEDESCO.
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 1492 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 1° ottobre 1916, n. 1331, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione da parte della Società anonima Ferriere di Voltri di una acciaieria in territorio del comune di Porto Maurizio regione Baitè;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per cause di forza maggiore che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'opera suddetta, il termine fissato pel compimento dei lavori stessi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per portare a compimento i lavori occorrenti per la costruzione, da parte della Società anonima Ferriere di Voltri, di una acciaieria in territorio del comune di Porto Maurizio, regione Baitè, è prorogato fino al 1° ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il uagrdasigilli*: MORTARA.

Il numero 1576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 127 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Udita la Commissione di cui all'art. 126 del testo unico medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le prossime elezioni generali politiche, le circoscrizioni dei collegi elettorali e le designazioni dei rispettivi capoluoghi sono stabilite nell'unita tabella, vidimata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA delle circoscrizioni dei collegi elettorali e designazione dei rispettivi capoluoghi per le prossime elezioni generali politiche (art. 127 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Circoscrizione del collegio.

1. Provincia di Alessandria, capoluogo Alessandria, numero dei deputati 13.
2. Provincie di Ancona e di Pesaro Urbino, capoluogo Ancona, numero dei deputati 9.
3. Provincia di Aquila, capoluogo Aquila, numero dei deputati 7.
4. Provincia di Avellino, capoluogo Avellino, numero dei deputati 7.
5. Provincia di Bari, capoluogo Bari, numero dei deputati 12.
6. Provincia di Bergamo, capoluogo Bergamo, numero dei deputati 7.
7. Provincia di Bologna, capoluogo di Bologna, numero dei deputati 8.
8. Provincia di Brescia, capoluogo di Brescia, numero dei deputati 8.
9. Provincia di Cagliari, capoluogo di Cagliari, numero dei deputati 7.
10. Provincia di Caltanissetta, capoluogo Caltanissetta, numero dei deputati 5.
11. Provincie di Campobasso e di Benevento, capoluogo Campobasso, numero dei deputati 11.
12. Provincia di Caserta, capoluogo Caserta, numero dei deputati 13.
13. Provincia di Catania, capoluogo Catania, numero dei deputati 10.
14. Provincia di Catanzaro, capoluogo Catanzaro, numero dei deputati 8.
15. Provincia di Chieti, capoluogo Chieti, numero dei deputati 6.
16. Provincie di Como e di Sondrio, circondario di Como, numero dei deputati 11.
17. Provincia di Cosenza, capoluogo Cosenza, numero dei deputati 8.
18. Provincia di Cremona, capoluogo Cremona, numero dei deputati 5.
19. Provincia di Cuneo, capoluogo Cuneo, numero dei deputati 12.
20. Provincie di Ferrara e di Rovigo, capoluogo Ferrara, numero dei deputati 8.
21. Provincia di Firenze, capoluogo Firenze, numero dei deputati 14.
22. Provincia di Foggia, capoluogo Foggia, numero dei deputati 6.
23. Provincie di Genova e di Porto Maurizio, capoluogo Genova, numero dei deputati 17.
24. Provincia di Girgenti, capoluogo Girgenti, numero dei deputati 6.
25. Provincia di Lecce, capoluogo Lecce, numero dei deputati 10.
26. Provincie di Lucca e di Massa Carrara, capoluogo Lucca, numero dei deputati 8.
27. Provincie di Macerata e di Ascoli Piceno, capoluogo Macerata, numero dei deputati 8.
28. Provincia di Mantova, capoluogo Mantova, numero dei deputati 5.
29. Provincia di Messina, capoluogo Messina, numero dei deputati 8.

30. Provincia di Milano, capoluogo Milano, numero dei deputati 20.
31. Provincia di Napoli, capoluogo Napoli, numero dei deputati 17.
32. Provincia di Novara, capoluogo Novara, numero dei deputati 12.
33. Provincia di Padova, capoluogo Padova, numero dei deputati 7.
34. Provincia di Palermo, capoluogo Palermo, numero dei deputati 12.
35. Provincie di Parma, di Modena, di Piacenza e di Reggio Emilia, capoluogo Parma, numero dei deputati 19.
36. Provincia di Pavia, capoluogo Pavia, numero dei deputati 8.
37. Provincia di Perugia, capoluogo Perugia, numero dei deputati 10.
38. Provincie di Pisa e di Livorno, capoluogo di Pisa, numero dei deputati 7.
39. Provincia di Potenza, capoluogo Potenza, numero dei deputati 10.
40. Provincie di Ravenna e di Forlì, capoluogo Ravenna, numero dei deputati 8.
41. Provincia di Reggio Calabria, capoluogo Reggio Calabria, numero dei deputati 7.
42. Provincia di Roma, capoluogo Roma, numero dei deputati 15.
43. Provincia di Salerno, capoluogo Salerno, numero dei deputati 10.
44. Provincia di Sassari, capoluogo Sassari, numero dei deputati 5.
45. Provincie di Siena, di Arezzo, di Grosseto, capoluogo Siena, numero dei deputati 10.
46. Provincia di Siracusa, capoluogo Siracusa, numero dei deputati 6.
47. Provincia di Teramo, capoluogo Teramo, numero dei deputati 5.
48. Provincia di Torino, capoluogo Torino, numero dei deputati 19.
49. Provincia di Trapani, capoluogo Trapani, numero dei deputati 5.
50. Provincia di Treviso, capoluogo Treviso, numero dei deputati 7.
51. Provincie di Udine e di Belluno, capoluogo Udine, numero dei deputati 12.
52. Provincia di Venezia, capoluogo Venezia, numero dei deputati 6.
53. Provincia di Verona, capoluogo Verona, numero dei deputati 7.
54. Provincia di Vicenza, capoluogo Vicenza, numero dei deputati 7.

Numero totale dei collegi 54.
Numero totale dei deputati 508.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918 con i quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio finanziario 1919-1920, sono stampati su carta bianca, la quale porta in filigrana a chiaro scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende « Regno d'Italia ». « Ministero del tesoro » ed alcuni motivi ornamentali, a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio pure filogranata.

Ciascun buono consta di un foglio il quale porta stampato in colore bruno cupo il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una elegante cornice a motivi geometrici che racchiude il testo composto della leggenda « REGNO D'ITALIA - BUONO DEL TESORO NOMINATIVO - ESERCIZIO 1919-1920 », delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona a cui favore dovrà essere pagato il buono, alla data o luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni del taglio da L. 500.000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del valore capitale in traforo. Due liste verticali con la leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 3 luglio 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, 22 maggio 1918, n. 700, ed i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063 e 14 luglio 1919, n. 1212;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 410, che fissa i prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1919;

Decreta:

Art. 1.

È ordinata la requisizione del risone del raccolto 1919.

I produttori di risone sono obbligati a tenere il risone prodotto a disposizione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 2.

Sono eccettuate dalla requisizione le quantità di risone necessarie all'avente diritto:

a) per la semina dei propri fondi nell'anno agrario 1919-920

b) per l'alimentazione della famiglia, dei dipendenti, coloni e salariati, ai quali egli debba somministrazioni di vitto o compensi in natura.

Alla lavorazione del risone riservato all'avente diritto a norma della disposizione della lettera *b*) del presente articolo provvederà la Commissione provinciale di requisizione, in base alle istruzioni che saranno emanate dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Art. 3.

Le vendite e le cessioni del risone e del riso sono vietate.

Sono eccettuate dal divieto le corresponsioni delle compartecipazioni e dei canoni in natura, inerenti al fondo, delle quali però deve farsi preventiva denuncia alla competente Commissione provinciale di requisizione.

Per i poderi che fanno parte di una stessa tenuta, la Commissione potrà consentire che tale comunicazione sia fatta in una sola volta.

Art. 4.

Tutto il risone del raccolto 1919 è soggetto all'obbligo della denunzia.

Nei fondi a conduzione diretta il proprietario o l'affittuario o il coltivatore deve denunziare l'intera quantità raccolta, compresevi anche le quote spettanti a terzi in forza di contratti di compartecipazione.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canoni, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunziare separatamente la parte che a ciascuno di essi spetta.

Nella quantità denunciata deve essere compresa anche quella destinata alla semina e quella dovuta ad altre persone a qualsiasi titolo.

Art. 5.

Per ogni partita di risone raccolto la denunzia deve essere fatta entro cinque giorni dalla ultimata essiccazione; in ogni caso, non oltre il 20 novembre 1919.

Chi conduce, o possiede o coltiva più fondi deve fare la denunzia entro il termine stabilito, il quale decorre dalla ultimata essiccazione del risone di uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denunzie deve distinguerle con numero progressivo.

Art. 6.

La denunzia deve essere scritta su apposito modulo e contenere le indicazioni in esso designate e in ogni caso le seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località e denominazione dei medesimi;

c) superficie coltivata a risaia;

d) quantità espressa o ragguagliata in quintali, distinguendo il risono nelle seguenti categorie e qualità, le quali potranno anche essere indicate coi nomi di uso locale:

Risone comune (tipi giapponesi, tipi precoci comuni a grana corta, tipo originario chinese od abbondanza);

Risone semifino (ranghini, lencini, precoci a grana lunga, tip greppi o rubarelli);

Risone fino (ostiglia e tipi affini, bertone o chinese, nero o giallo di vialone);

e) superficie che intendesi destinare per l'anno agrario 1919-1920 alla coltivazione del risone e quantità unitaria di sementi:

f) elenco nominativo delle persone di età inferiore ai due anni aventi diritto a somministrazione alimentare o a compensi in natura, a norma dell'art. 2 lettera b) del presente decreto;

g) luogo o magazzino di deposito;

h) cognome, nome, indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 7.

La denuncia deve essere presentata nell'Ufficio municipale, al sindaco o al funzionario incaricato.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, in questo caso il funzionario che la riceve deve redigerla per iscritto.

Chi riceve la denuncia ne rilascia ricevuta con la indicazione della quantità denunciata.

Le denuncie originali, accompagnate da un riepilogo, debbono essere trasmesse il 1° ed il 16 di ogni mese alla competente Commissione provinciale di requisizione.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denuncia, che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 8.

Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria procederanno a perquisizione in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che sia detenuto risone del quale sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 9.

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 597.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Crovela Teresa di Caramellino Giovanni, soldato, L. 630 — Cassena Elisabetta di Biroli Luigi, id., L. 630 — De Japiciis Raffaele, di Oscar, caporale, L. 295 — Cellai Luigi di Amedeo, soldato, L. 630 — Caso Salvatore di Antonio, caporale, L. 840 — Ghiacci Vincenzo di Pietro, soldato, L. 630 — Romagnoli Almerinda di Bruno Federico, id., L. 630 — Rinaldi Maria di Fava Carlo, id. L. 630 — Pioselli Maria di Milesi Giuseppe, caporale, L. 840.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.49	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.78	—

Corso medio dei cambi

del giorno 9 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 117,25 — Svizzera 171,50 — Londra 40,58 — New York 9,75 — Oro 160,90.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1918, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del su citato testo unico, approvato con Regio decreto 24 novembre 1918, n. 757;

Visto il Regio decreto 16 agosto 1919, n. 1466, che autorizza a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo e di ragioneria di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 20 posti di segretario nell'Amministrazione coloniale, così ripartiti nelle varie classi:

5 di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4325
5 di 2ª » » » » » » » 3750
4 di 3ª » » » » » » » 3175
6 di 4ª » » » » » » » 2600

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 ottobre 1919, presentare domanda in carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di proprio pugno alla Direzione generale del personale del Ministero delle colonie indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della prefettura.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

b) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto). Per coloro che trovinsi in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dalle autorità militari da cui dipende il reparto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico (legalizzato dal sindaco o dal prefetto)

con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta che permette di affrontare qualunque clima e disimpegnare convenientemente il servizio in colonia. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario da essa delegato;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, conseguito in una università o istituto superiore del Regno. Per coloro che a qualunque titolo prestino servizio presso l'Amministrazione delle colonie è ammessa anche la laurea in lettere. Sulla equipollenza dei titoli decide insindacabilmente il ministro, udito il parere del Comitato superiore amministrativo presso l'Amministrazione centrale delle colonie;

h) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e di laurea presso l'Università od istituto superiore;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'art. 5 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f* ed *i*, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1 e quelli di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *f*, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d* ed *e*.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Saranno valutati nel concorso, oltre il titolo accademico richiesto

1° il risultato degli esami sostenuti nel corso di studio per la laurea o per i diplomi;

2° il risultato di altri concorsi in Amministrazioni pubbliche;

3° il risultato dei servizi a qualunque titolo prestati presso pubbliche Amministrazioni e specialmente nelle Colonie;

4° il diploma conseguito nello Istituto orientale di Napoli;

5° ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti gli orfani, gli invalidi di guerra, purchè abili al servizio in Colonia, e in genere coloro che abbiano partecipato alla guerra, tenendo conto dei servizi prestati e delle ricompense conseguite.

Art. 6.

L'esame dei titoli sarà fatto da una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di altri quattro membri scelti dal Ministro fra professori di Università o studiosi di materie economiche o giuridiche, magistrati, funzionari superiori del Ministero delle Colonie.

Un funzionario amministrativo del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

I concorrenti che in base all'esame dei titoli siano giudicati degni, saranno chiamati dalla Commissione giudicatrice ad un colloquio di coltura generale economica e giuridica; e coloro che abbiano presentato come titolo la conoscenza delle lingue, ad una breve prova orale su quelle che hanno dichiarato di conoscere. Per tale prova, alla Commissione di cui all'art. 6, sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 8.

In base all'esame dei titoli ed alle prove di cui all'articolo precedente, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori del concorso, i quali saranno nominati nella classe o nel posto cui verranno assegnati, con gli emolumenti relativi e col titolo di « segretari in prova ». I vincitori del concorso, che già appartengano ai ruoli organici della pubblica amministrazione, saranno però nominati senz'altro segretari nella classe o nel posto che ad essi è assegnato.

I segretari in prova conseguiranno la nomina definitiva a segretari, dopo sei mesi di servizio effettivo, ed in seguito al risultato di un esame pratico di idoneità da sostenersi secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale. Non conseguendo la idoneità nel predetto esame, essi saranno subito dispensati dal servizio, senza diritto ad alcuna indennità, all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestar servizio in colonia e non potranno esser destinati al Ministero, se non dopo un biennio dall'assunzione in servizio. Ad essi, durante il servizio in colonia, spetterà il trattamento economico di cui al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, salvo quanto è disposto alla lettera *b* del comma seguente.

Per raggiungere la prima destinazione in colonia, i vincitori del concorso hanno diritto:

a) se già appartenente ai ruoli organici della pubblica amministrazione, alle indennità di trasferimento liquidate secondo le norme comuni, alla indennità di equipaggiamento commisurata ad un decimo dello stipendio, con un minimo di L. 300 ed un massimo di L. 600 e ad altra spec ale indennità di L. 300 per la divisa;

b) se di prima nomina, al rimborso delle spese effettive di viaggio e alla indennità di equipaggiamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 agosto 1919.

ROSSI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1918, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del succitato testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1918, n. 756;

Visto il R. decreto 16 agosto 1919, n. 1466, che autorizza a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo e di ragioneria di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ad otto posti di ragioniere nell'Amministrazione coloniale, così ripartiti nelle varie classi:

2 di seconda classe con lo stipendio annuo di L. 3750;

3 di terza classe con lo stipendio annuo di L. 3175;

3 di quarta classe con lo stipendio annuo di L. 2600.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 ottobre 1919, presentare domanda in carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla Direzione generale del personale del Ministero delle colonie, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, pel tramite della prefettura.

Art. 3.

Alla domanda, i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

b) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto). Per coloro che trovinsi in servizio militare; il certificato di moralità potrà essere ri-

lasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta che permetta di affrontare qualunque clima e disimpegnare convenientemente il servizio in colonia. La Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario da essa delegato;

g) diploma originale di ragioniere conseguito in un Istituto del Regno;

h) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e di diploma;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'art. 5 del presente decreto;

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) ed *i*) dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1 e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato, o che non saranno regolarmente documentate ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Saranno valutati nel concorso, oltre il titolo accademico richiesto:

1° il risultato degli esami sostenuti nel corso di studio per il diploma;

2° il risultato di altri concorsi in Amministrazioni pubbliche;

3° il risultato dei servizi a qualunque titolo prestati presso pubbliche Amministrazioni e specialmente nelle Colonie;

4° il diploma conseguito nello Istituto orientale di Napoli;

5° ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito, saranno preferiti gli orfani, gli invalidi di guerra, purchè abili al servizio in Colonia, e in genere coloro che abbiano partecipato alla guerra, tenendo conto dei servizi prestati e delle ricompense conseguite.

Art. 6.

L'esame dei titoli sarà fatto da una Commissione di cinque membri scelti dal ministro fra professori di Istituti superiori, o studiosi di materie economiche e finanziarie, consiglieri o referendari della Corte dei conti e funzionari superiori dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Un funzionario amministrativo del Ministero esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

I concorrenti che, in base all'esame dei titoli, siano giudicati degni, saranno chiamati dalla Commissione giudicatrice ad un colloquio di coltura generale economico-giuridica e finanziario-contabile; e coloro che abbiano presentato come titolo la conoscenza delle lingue, ad una breve prova orale su quelle che hanno dichiarato di conoscere. Per tale prova, alla Commissione di cui all'art. 6, sono aggregati uno o più esaminatori, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 8.

In base all'esame dei titoli ed alle prove di cui all'articolo precedente, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori del concorso, i quali saranno nominati nella classe e nel posto cui verranno assegnati, con gli emolumenti relativi e col titolo di « ragioniere in prova ». I vincitori del concorso che già appartengano ai ruoli organici della pubblica amministrazione, saranno, però, nominati senz'altro ragionieri nella classe e nel posto che ad essi è assegnato.

I ragionieri in prova conseguiranno la nomina definitiva a ragionieri dopo sei mesi di servizio effettivo ed in seguito al risultato di un esame pratico di idoneità da sostenersi secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale. Non conseguendo l'idoneità nel predetto esame, essi saranno subito dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità, all'infuori delle spese effettive del viaggio.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in Colonia e non potranno essere destinati al Ministero, se non dopo un biennio dall'assunzione in servizio. Ad essi, durante il servizio in Colonia, spetterà il trattamento economico di cui al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, salvo quanto è disposto alla lettera *b*) del comma seguente.

Per raggiungere la prima destinazione in Colonia, i vincitori del concorso hanno diritto:

a) se già appartenenti ai ruoli organici della pubblica Amministrazione, alle indennità di trasferimento liquidate secondo le norme comuni, alla indennità di equipaggiamento commisurata ad un decimo dello stipendio, con un minimo di L. 300 ed un massimo di L. 600 e ad altra speciale indennità di L. 300 per la divisa;

b) se di prima nomina, al rimborso delle spese effettive di viaggio e alla indennità di equipaggiamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 agosto 1919.

ROSSI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.10.

FRASCARA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Si accordano alcuni congedi.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Corte dei conti relativo alle registrazioni con riserva nella prima quindicina di luglio 1919.

Introdotto dai senatori Caneva e Guala presta giuramento il senatore tenente generale Albricci.

Introdotto dai senatori Thaon di Revel e Giordano-Apostoli presta giuramento il senatore contrammiraglio Sechi.

Introdotto dai senatori Biscaretti e Rolandi-Ricci presta giuramento il senatore ing. Dante Ferraris.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (nn. 316, 327, 416, 451 e 452).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 28.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 29 a 33 *bis*.

FERRARIS CARLO. All'art. 33-*ter* rileva che il Ministero nel proporre la nuova redazione dell'articolo si è ispirato al decreto che determina le materie da sottoporsi all'approvazione del Consiglio dei ministri; però la disposizione di quel decreto riguarda i pareri obbligatori e non quelli conformi; quindi si introduce un criterio nuovo nel diritto pubblico.

Ad ogni modo, accetta l'articolo.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 33 *ter*.

È approvato.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 9 settembre 1919

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 15.

MOLINA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti alla Camera.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti delle famiglie Bonardi e Balenzano, dei sindaci di Milano e di Alessandria e della signora Amalia Corniani per le condoglianze ad essi inviate dalla Camera.

Comunica pure una lettera dell'onorevole Cabrini, il quale ringrazia la Camera per l'interessamento dimostratogli e annuncia che le sue condizioni di salute vanno migliorando.

Interrogazioni.

SANJUST, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, rispondendo all'onorevole Sciacca-Giardina, dichiara che il servizio fra Messina e Palermo, che era rimasto interrotto a causa della frana di Tusa, è stato sollecitamente ristabilito.

Ad evitare che per l'avvenire siffatto inconveniente abbia a ripetersi, sono stati disposti gli studi per lo spostamento in quella zona della linea verso il mare.

SCIACCA-GIARDINA, prende atto di queste dichiarazioni.

Segnala però alcuni inconvenienti che si deplorano sulla linea Messina-Patti-Palermo ed afferma la necessità di avvisare ai mezzi atti ad assicurarne l'esercizio ininterrotto.

In tal modo, mentre si eviteranno le lunghissime sospensioni del traffico, si eviteranno pure le spese, divenute ormai annuali, per riparazioni frettolose e perciò di breve durata e costosissime.

SANJUST, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, assicura che l'Amministrazione ferroviaria studierà le condizioni di tutte le linee allo scopo di rimuovere gli inconvenienti segnalati.

CELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Marangoni espone le ragioni per le quali il Ministero non crede di ammettere la partecipazione elettiva degli artisti alla prima e alla seconda sezione del Consiglio superiore delle Belle arti, che si occupano dell'arte antica e medioevale, così come è stata ammessa nella terza sezione, che riguarda l'arte contemporanea.

Assicura che nella scelta dei membri dell'alto consesso il Ministero procede con la massima cura e con la massima obiettività di criteri.

MARANGONI insiste sulla necessità perchè l'elemento elettivo sia anche ammesso nella prima e nella seconda sezione, accogliendo così il voto delle maggiori Associazioni artistiche del paese.

Vorrebbe anche che il principio elettivo fosse ammesso senza le presenti restrizioni.

E questo per l'interesse dell'arte nazionale e pel decoro degli artisti italiani.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Il presidente della Repubblica czeco-slovacca ha inviato a Sua Maestà il Re il seguente telegramma:

Rendendomi interprete dei sentimenti di riconoscenza e di ammirazione di tutto il mio popolo e del mio Governo ho inviato ora a S. E l'on. Nitti, capo del Governo di Sua Maestà, un telegramma per ringraziarlo dell'opera svolta dalle autorità italiane per l'organizzazione di una considerevole parte del nostro esercito quasi totalmente ritornato in patria. Tengo ad esprimere in questa occasione gli stessi sentimenti alla Maestà Vostra che così bene ha impersonato durante la grande guerra l'animo di tutta l'Italia.

MASARIK

presidente della Repubblica czeco-slovacca.

Il Re ha risposto col seguente telegramma:

La ringrazio del suo sì amabile telegramma. Sapendo quanto amore i comandi italiani posero nell'opera di organizzazione dell'esercito czeco-slovacco, mi è grato sentire da lei, signor presidente, che quell'opera è riconosciuta ed apprezzata dalla nazione czeco-slovacca e dal suo Governo.

VITTORIO EMANUELE.

Arrivo. — Stamane, proveniente da Parigi, è giunto a Roma S. E. Juan de Buero, ministro degli esteri dell'Uruguay.

I triestini a Roma. — Nelle libere gite che ieri, specialmente nella mattinata, compierono in Roma i graditi ospiti fu significante e spesso commovente quella allo storico museo dei bersaglieri a San Francesco a Ripa. Moltissimi visitarono San Pietro e i musei vaticani.

Nella mattinata il Consiglio direttivo della Società operaia triestina, organizzatrice del patriottico pellegrinaggio, venne ricevuto dal Comitato centrale della « Dante Alighieri ». L'on. Boselli salutò elevatamente gli ospiti tra la più viva commozione. L'on. Pitacco, a nome della Società triestina, ringraziò, assicurando la partecipazione dei triestini al lavoro della « Dante », inteso a sostenere il pieno raggiungimento delle aspirazioni nazionali.

S. E. Da Como, a nome del Governo, porse il saluto agli ospiti e ricordò tutto il suo personale interessamento per i redenti fratelli triestini.

Agli intervenuti venne offerto un vermouth d'onore.

Grandiosa, solenne si svolse al teatro Argentina la serata d'onore per gli ospiti presenti il sindaco ed altre autorità cittadine. Fra entusiastici applausi vennero eseguiti gli inni nazionali e quello di San Giusto.

*** Gli ospiti, a dimostrare la loro riconoscenza alla madre Roma, hanno compiuto un'azione benefica e gentile. Il presidente del Comitato della Società operaia triestina ha consegnato al sindaco Apolloni L. 2000 da distribuirsi ai poveri di Roma e L. 1200 da devolversi a beneficio degli orfani di guerra.

Marina militare. — La R. nave *Flavio Gioia* è partita da Patrasso per Augusta. La salute a bordo è ottima.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BRUXELLES, 9. — In seguito al desiderio espresso dal Governo italiano, di riunire in un'unica sepoltura nel cimitero di Liegi le salme dei soldati italiani morti in Belgio, sono state iniziate ricerche in tutto il paese allo scopo di ritrovarne le tombe.

STOCCOLMA, 8. — Si ha da Helsingfors che il Governo finlandese ha deciso di stabilire Legazioni anche a Roma, all'Aja, a Madrid, a Vienna, a Varsavia, a Riga e a Kowno.

SAINT-GERMAIN, 9. — Renner è arrivato stamane alle 10, accompagnato soltanto da due giornalisti austriaci e dal capitano Della Rocca. Un commissario speciale ed il tenente Monod della missione francese lo hanno ricevuto alla stazione e lo hanno accompagnato alla sua villa.

PARIGI, 9. — Il Consiglio supremo degli alleati ha approvato il testo delle convenzioni coloniali che saranno senza dubbio firmate domani a Saint-Germain, tra le quali sono quella relativa alla vendita delle bevande alcooliche e un'altra relativa al traffico delle armi e delle munizioni.

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino: Secondo la *Deutsche Allgemeine Zeitung*, è stato concluso un'armistizio di trentasei ore tra la Polonia e l'Ucraina.

L'armistizio fisserebbe un termine di cinque ore per la denuncia

Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.